

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3424 del 20/09/2016
Oggetto	OGGETTO: Concessione di pertinenza idraulica da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole in località Sant'Antonio COMUNE: Medicina, Molinella CORSO D'ACQUA: Idice, sponda destra / Quaderna, sponda destra TITOLARE/I: Azienda agricola Bergonzoni Gianni CODICE PRATICA N. BO15T0153 (BOPPT0820/10RN01) FUNZIONARI ESTENSORI: Bonora Maria Elena, Cibir Ubaldo
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3523 del 20/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno venti SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione di pertinenza idraulica da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole in località Sant'Antonio

COMUNE: Medicina, Molinella

CORSO D'ACQUA: Idice, sponda destra / Quaderna, sponda destra

TITOLARE/I: Azienda agricola Bergonzoni Gianni

CODICE PRATICA N. B015T0153 (BOPPT0820/10RN01)

FUNZIONARI ESTENSORI: Bonora Maria Elena, Cibir Ubaldo

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 ess.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenziaregionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto

Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR)n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali, con cui sono state conferite allo scrivente Gianpaolo Soverini le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;
- la Disposizione Dirigenziale PGB0/2016/15040 del 09/08/2016 in cui viene delegata alla Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico la firma degli atti autorizzativi conclusivi relativi ai procedimenti di competenza, in caso di assenza o momentaneo impedimento del Dirigente Responsabile all'assunzione degli atti di ordinaria e standardizzata amministrazione attinenti all'Unità operativa assegnata;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

vista la determinazione dirigenziale n. 1339 del 06/02/2014 (Prat.n. BOPPT0820/10RN01) con la quale si rilasciava concessione demaniale all' Az. Agricola Bergonzoni Gianni con sede legale a Molinella (BO) via Ferrari Severino n.30, P.Iva: 000355881200, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Bergonzoni Gianni nato il 19/09/1953 a Castel San Pietro (Bo), C.F.:BRGGNN53P19C265I, per il

mantenimento delle seguenti pertinenze idrauliche da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole lungo il Torrente Idice in Comune di Medicina al tronco 12 Lotti 5/6/7/8/9/10/11/12/13 e al Torrente Quaderna Lotti 74 bis e 75 in Comune di Medicina e Molinella per una superficie complessiva di argine di Ha. 28.39.40 e di golena per Ha 11.03.47, con scadenza il 31/10/2015;

vista l'istanza presentata dal suddetto concessionario in data 13/10/2015, assunta al Prot.n. 750954 pratica n. B015T0153, con la quale veniva richiesto il rinnovo della concessione n. 1339 del 06/02/2014, senza varianti

verificato che:

- sono state versate le spese d'istruttoria di € 75,00;
- sono stati versati i canoni da 2011/2015 per un importo totale di euro 11984,46 dovuti alla Regione Emilia Romagna e stabiliti con la concessione demaniale da rinnovarsi;
- è stata versata la cauzione per un importo di euro 2.396,82, come stabilito nella determinazione n. 11944 del 25/09/2003;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico all'uopo incaricato, con visto della relativa P.O., e del conseguente disciplinare tecnico idraulico rilasciato in data 08/04/2016, accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 26/08/2016, assunta agli atti con PG.2016/17032 del 14/09/2016;

tenuto conto che il canone non ha subito variazioni rispetto a quanto calcolato nel disciplinare della pratica n. BOPPT0820/10RN01: annualità pari € 425,91 e annualità dispari € 1.419,03.

Visti:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di

concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)di rinnovare all' Az. Agricola Bergonzoni Gianni con sede legale a Molinella (BO) via Ferrari Severino n.30, P.Iva: 000355881200, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Bergonzoni Gianni nato il 19/09/1953 a Castel San Pietro (Bo), C.F.:BRGGNN53P19C265I, la concessione demaniale per il mantenimento delle seguenti pertinenze idrauliche da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole lungo il torrente Idice in comune di Medicina al tronco 12 Lotti 5/6/7/8/9/10/11/12/13 e al torrente Quaderna Lotti 74

bis e 75 in comune di Medicina e Molinella per una superficie complessiva di argine di Ha. 28.39.40 e di golena per Ha 11.03.47, alle seguenti condizioni:

a)l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b)la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c)la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2021. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d)il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo e versare il conseguente canone;

e)la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f)la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g)il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h)il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2)di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale identificato, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

3)di stabilire che il **canone annuale** è fissato in € **425,91** per gli anni pari (senza sfalcio in golena) **incluso il 2016** e in € **1.419,03** per gli anni dispari (con sfalcio in golena) ai sensi delle D.G.R. citate in premessa;

4)di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

5)di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2016 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509 indicando i numeri di pratica;
- trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6)di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7)di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

8)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal

D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9)di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10)dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Per Gianpaolo Soverini
firma la P.O. Delegata Ubaldo Cibirin

DISCIPLINARE TECNICO

COMUNE: Medicina e Molinella Provincia: Bologna,
Località: Sant'Antonio, Corso d'acqua: Idice, Sponda: destra;
Corso d'acqua: Quaderna, Sponda: destra.

DITTA: Azienda Agricola Bergonzoni Gianni con Sede in
Molinella via Ferrari Severino, 30.

OGGETTO: Concessione pertinenza idraulica da
utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole nei siti della
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Lotti (fogli e mappali): Torrente Idice Tronco 12 lotti
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Comune di Medicina: Foglio 6
mapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Foglio 7 mapp. 1, 2, 3, 4;
Foglio 8 mapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Foglio 9 mapp. 1, 2,
34, 35, 36, 37, 38; Foglio 10 mapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Foglio
11 mapp. 1, 2, 3, 44, 45, 46); Torrente Quaderna Lotti 74
Bis, 75 (Comune di Medicina Foglio 4 mapp. 1, 2, 3, 4, 5;
Foglio 5 mapp. 1, 2, 3, 4, 5; Foglio 13 mapp. 1, 2, 3, 6, 32;
Foglio 14 mapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Foglio 15
mapp. 1, 2, 3, 4, 5; Comune di Molinella Foglio 156 mapp. 29,
30)

Superficie arginale complessiva: ha 28.39.40

Superficie golenale complessiva: ha 11.03.47

PRATICA N° B015T0153

- Vista la domanda in data 13 ottobre 2015 della Ditta Bergonzoni Gianni per il rinnovo della concessione n. 1339 del 06/02/2014.
- Visto il "disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 667 del 18/05/2009.
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n.523 ed il R.D. 19 novembre 1921, n.1688.
- Vista le Leggi 183/89, 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto le norme del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Reno, redatto dall'Autorità

di Bacino del Reno.

Premesso quanto sopra si rilascia il presente disciplinare tecnico per l'occupazione temporanea del terreno in oggetto ed indicato nella planimetria allegata alla domanda suddetta di complessivi ha 39.42.87 circa, da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole; alla Ditta Azienda Agricola Bergonzoni Gianni, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti tassative condizioni:

1) Dal ciglio della sponda fluviale, dal piede in golena dell'argine e dal piede a campagna dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.

3) Nei piani golenali e, ove presenti, nei banconi esterni con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.

4) Lo sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 667 del 18/05/2009 ed in particolare:

- Nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto negli anni dispari nel periodo compreso tra l'11 agosto e 19 febbraio, anche più volte nel corso dell'anno.
- Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in qualsiasi periodo dell'anno (sia negli anni pari che in quelli dispari), anche più volte nel corso dell'anno. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il

finale nel periodo agosto-settembre.

5) Per lo sfalcio della vegetazione erbacea è da preferire l'utilizzo di barre di involo.

6) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

7) E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, costituiti dalle sommità arginali, dalle scarpate interne ed esterne e dalle banche, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso.

8) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà della Struttura far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

9) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

10) E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalla norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

11) Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

12) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

13) E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme

di impedimento al libero deflusso delle acque.

14) E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.

15) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

16) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

17) L'Amministrazione concedente si riserva di revocare, per esigenze idrauliche ed in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa.

18) L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.

19) In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

20) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

21) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Im-

prese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.

22) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

23) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.